

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SENEX

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIALE DEI MILLE 9

Numero REA: FI - 498417

Codice fiscale: 04896160480

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.41960/11152

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Firenze la Società cooperativa denominata **"COOPERATIVA SOCIALE SENEX"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lett. a) della legge 381/91;
- lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art.1 lett. b) e art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Toscana mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di

trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociale;

b) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è affiancata a quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

A1) "servizi socio-educativi, socio-assistenziali, sanitari, di animazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione ed orientamento":

- assistenza domiciliare ad anziani, disabili ed in genere a tutta la popolazione in stato di bisogno;

- l'assistenza infermieristica e medica, domiciliare ed ambulatoriale e la prestazione di servizi in genere;

- la fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto, dell'assistenza medica, infermieristica e fisioterapia all'interno ed all'esterno di RSA;

- il servizio di trasporto e soccorso a mezzo autovetture, autoambulanze, mezzi attrezzati, eliambulanze e mezzi di trasporto su acqua;

- il trasferimento degli infermi, dei disabili e delle persone non autosufficienti da e verso ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno e il servizio di trasporto in genere su tutto il territorio nazionale ed internazionale;

- il trasporto di organi, di plasma e degli emoderivati;

- il trasporto di équipe mediche per interventi ed espianti;

- lo stoccaggio, la distribuzione, il trasporto anche a domicilio di medicinali;

- interventi di sostegno e reinserimento sociale;

- gestione di case di riposo per anziani e di tutte le attività ad esse connesse;

- gestione e/o progettazione di strutture socio-sanitarie ed educative residenziali, semiresidenziali, diurne ed estive per soggetti minori, anziani, disabili psichici e fisici e di tutte le attività ad esse connesse;

- gestione e/o progettazione di ritrovi, centri sociali, centri di soggiorno e riabilitazione diurni e/o residenziali rivolti a minori, anziani e soggetti svantaggiati;

- la partecipazione a gare di appalto per la costruzione, manutenzione, ampliamento di strutture socio sanitarie ed assistenziali e/o relativi impianti, indette da Associazioni umanitarie, sociali e sportive e di enti pubblici, privati,

ospedalieri e non;

- assistenza a bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi esistenti nel rapporto bambino – operatore;
- gestione di asili nido e scuole materne;
- interventi nel tempo libero rivolto a bambini, adolescenti, adulti e anziani, attuati tramite la promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, laboratori, spettacoli, giochi educativi e varie altre forme di animazione ed attività socio-culturali e sportive;
- interventi di prevenzione ai fenomeni di disadattamento e devianza minorile tramite la creazione e gestione di adeguate strutture quali: centri diurni, ludoteche, laboratori, ecc.;
- gestione di un centro servizi: mense, lavanderie, sostegno medico, psicologico, pedagogico e di orientamento al lavoro;
- istituzione di centri studi per la documentazione e la ricerca rivolti all'individuazione delle cause del fenomeno dell'emarginazione, con speciale riferimento al territorio, svolgendo un'opera di efficace prevenzione e di corretta informazione soprattutto nei confronti della famiglia e della scuola;
- attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale;

A2) attività di progettazione e formazione;

- promozione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, orientamento, perfezionamento, specializzazione, sperimentazione, assistenza tecnica e scientifica;
- promozione, realizzazione e gestione di centri didattici e professionali residenziali, finalizzati ad attività di educazione, di istruzione, di formazione, con particolare riguardo alla cooperazione ed all'impresa, sia in Italia che all'estero;
- promozione ed organizzazione di corsi e centri istruzione e formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e la specializzazione dei cittadini e dei lavoratori ad ogni livello, con riferimento alle attività ed ai bisogni formativi delle imprese enti e cooperative, per la qualificazione professionale dei lavoratori, anche sulla base delle normative locali, nazionali, comunitarie finalizzate allo sviluppo dei settori produttivi;
- organizzazione di conferenze, seminari, congressi, convegni studio, meeting, ricerche ed ogni altra iniziativa inerente;
- organizzazione di stages e visite presso aziende, enti, società e cooperative, nei diversi settori economici, in Italia ed all'Estero nonché di un collegamento permanente con scuole di ogni ordine e grado (Università Istituti di Cultura e scientifici, ecc.);
- elaborazione e diffusione di fogli di informazione.

A3) assistenza ai soci nell'esercizio delle loro attività organizzando opportune forme di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;

B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

- incarichi tecnici e/o manuali per Enti Pubblici e Privati;
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, per conto proprio o per conto di terzi; attività di trasporto RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi; attività di gestione di impianti di compostaggio, attività di gestione di altri impianti di stoccaggio, smaltimento e di recupero, fissi e mobili; attività di

commercio ed intermediazione di rifiuti; attività di gestione centri di raccolta; servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili e di ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata; la gestione e la custodia di impianti di depurazione;

- servizi di pulizia generale, civile e industriale, pubblica e privata, di edifici di ogni tipo quali uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, etc., sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata; esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbì chimici, espurghi, bonifiche e risanamento ambientale;
- svolgimento di lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici, di impianti sportivi, di strade, di ponti, di acquedotti, di fognature, di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia alternativa;
- servizi di portierato di immobili ed accoglienza; servizi di piantonamento a posto fisso; sorveglianze rurali, portuali ed aeroportuali; gestione di parcheggi auto e attività di ausiliari del traffico;
- autotrasporto e magazzinaggio di beni e merci di qualsiasi natura, per conto di terzi, sia nel territorio nazionale che all'estero, compreso l'espletamento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle stesse e potrà effettuare spedizioni ferroviarie, marittime ed aeree; progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza; lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni;
- la produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di materie prime, lavorati e semi lavorati ed alimenti in genere, nonché l'importazione ed esportazione delle stesse; commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti lavorati e semi lavorati, di cui sopra; gestione di attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari; gestione di laboratori artigianali di lavorazione e produzione di manufatti di ogni genere e tipo; gestione di attività di tipo artigianale nel settore alimentare in generale e semplificativamente ma non esaustivamente nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, oleario, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zoo-tecnico ed ittico;
- servizi cimiteriali e tumulazione, inumazione, esumazione e attività connesse, manutenzioni tombe ed arredi cimiteriali;
- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico, comprese le biglietterie; la creazione, commercializzazione e realizzazione di pacchetti turistici;

- promozione di corsi di formazione professionale con contributi pubblici e privati;

- servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano ed elettricità a favore di pubbliche amministrazioni e privati;

- organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia per disbrigo di pratiche, certificazioni ed altre prestazioni affini, nonché servizi di segreteria anche in conto terzi, elaborazione dei dati di ricerche di mercato e questionari;

- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario; progettazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali, opuscoli, depliant informativi ecc.; progettazione, realizzazione e gestione siti web, social network ecc; progettazione e realizzazione di attività editoriali (escluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi, cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media e l'e-commerce;

- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali; Elaborazione dati; Servizi di contact center e callcenter.

- l'attività di gestione di ristoranti, osterie, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, discoteche, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, campeggi ed esercizi simili; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche di ogni gradazione e tipo da esercitarsi per ogni e qualsiasi tipologia di esercizio compresi club e circoli privati; la vendita al dettaglio di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche; l'organizzazione di trattenimenti pubblici, di spettacoli, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia; la gestione di sale da ballo, discoteche, sale da gioco, american bar, locali notturni, night clubs, cabarets, manifestazioni all'aperto od all'interno di strutture ed esercizi simili; l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni e feste organizzate in genere; la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico-alberghiero ivi particolarmente comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, case di riposo, complessi di rilassamento, centri benessere, residenze turistiche e turistico-alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero; gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, manifestazioni sportive e culturali;

- gestione di canili con relativa assistenza sanitaria; l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo; l'allevamento di animali; l'allevamento di cani di razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza per animali di affezione; la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezione; l'attività di addestramento cani; la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione al rapporto con gli animali; la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione; l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono;

- l'attività agricola in generale rivolta alla produzione agroalimentare (da destinarsi indifferentemente al consumo umano o animale) sia in campo aperto che in serra ivi compresa la coltivazione di talee da destinarsi al successivo accrescimento ad opera della stessa cooperativa o di soggetti terzi; la

coltivazione di ogni tipo di piante ornamentali, da giardino e officinali sia in campo aperto che in vivaio e in serra, ivi compresa la produzione di talee da destinarsi al successivo accrescimento ad opera della cooperativa o di soggetti terzi; l'allevamento in stalla e all'aperto di bovini, ovini, suini e volatili sia propri che di proprietà di soggetti terzi e condotti dalla cooperativa; la raccolta, la trasformazione, la conservazione, l'essiccazione, il condizionamento, la manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici; la commercializzazione sia diretta (sul campo o in appositi punti vendita) che ad opera della distribuzione di terzi soggetti (sia essa piccola, media o grande) dei prodotti delle attività agricole, di allevamento e di trasformazione descritte in precedenza; la produzione casearia sia con latte prodotto da capi della cooperativa sia con latte prodotto da capi condotti dalla stessa che, in ogni caso, con materia prima acquistata presso terzi produttori, sempre nel rispetto del principio della prevalenza; la vendita sia diretta che a mezzo della distribuzione di soggetti terzi dei prodotti caseari;

- promuovere, gestire e collaborare ad interventi e progetti tesi alla salvaguardia, protezione, riassetto del territorio e dell'ambiente; l'attività di informazione, educazione e promozione su temi della cultura e dell'ambiente;
- acquisire da privati, enti pubblici e privati, in proprietà o in affitto, sia a titolo oneroso che gratuito, beni immobili e terreni, demaniali e non, per interventi tesi alla ristrutturazione, gestione, messa a coltura, coltivazione in genere, interventi di forestazione, di mantenimento o ripristino, vivaistica e floricoltura.

La cooperativa potrà partecipare, individualmente o in forma di ATI o raggruppamenti di imprese o in qualsiasi altra forma societaria o comunque associativa o partecipativa, a gare o a qualsiasi altro procedimento (ivi compresi gli appalti pubblici e/o privati) per l'affidamento di servizi, gestioni, e/o forniture. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere le suddette attività nonché qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo

2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative; ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo

amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se socio lavoratore o volontario dovrà inoltre impegnarsi a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella Relazione sulla Gestione, o nella Nota Integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti;

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante comunicazione scritta alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione scritta al socio in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 7 giorni per adeguarsi;
- 3) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 7 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- 4) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo. L'esclusione è comunicata al socio

mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 36, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di

quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (euro cinquanta/00). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 17 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote disovvenzione.

**TITOLO V
ORGANI SOCIALI**

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;
- 8) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

9) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6

L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

11) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, o altro sistema, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 23 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche

hanno un solo voto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci.cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci.cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di

voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di

come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Organo di controllo)

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina

dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibili con il dettato dell'articolo 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti una società di revisione od un revisore, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera c) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 (Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono sottoposte preventivamente al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, tutte le suddette controversie saranno devolute all'esclusiva cognizione di un arbitro unico. L'arbitro sarà nominato, ad istanza della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, sempre secondo le previsioni dello Statuto-Regolamento della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile, fatta eccezione per il caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Il mancato adeguamento delle norme dello statuto nel termine di cui sopra è causa di scioglimento automatico della società con conseguente messa in liquidazione della stessa. A tal fine gli amministratori dovranno convocare senza indugio una nuova assemblea, per provvedere alla nomina dei liquidatori.

F.to Gian Paolo Carotti

F.to Tommaso Maurantonio Notaio sigillo